La quarta sezione del Consiglio di Stato affida all'Adunanza plenaria la questione relativa alla deduzione, a titolo di *compensatio lucri cum damno,* della somma percepita come equo indennizzo dall'importo del risarcimento dovuto per il danno alla salute subito da un dipendente pubblico

Cons. St., sez. IV, ordinanza 6 giugno 2017, n. 2719 – Pres. Poli, Est. Lamberti

Impiegato dello stato e pubblico – Equo indennizzo – Responsabilità del datore di lavoro per danno alla salute del dipendente – Risarcimento – Cumulabilità - Deferimento all'Adunanza plenaria.

Va rimessa all'Adunanza plenaria la questione se sia possibile o meno sottrarre dal complessivo importo dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno gli emolumenti di carattere indennitario versati da assicuratori privati o sociali ovvero da enti pubblici, specie previdenziali. (1)

---

(1) I.- Con una esaustiva motivazione, la quarta sezione del Consiglio di Stato affida all'Adunanza plenaria una interessante questione in ambito risarcitorio, con particolare riferimento alla computabilità nella somma dovuta a titolo di risarcimento di quanto percepito dal danneggiato in termini indennitari da assicurazioni pubbliche o private.

La rimessione è stata adottata nell'ambito di un giudizio di appello, proposto dal Ministero soccombente in primo grado, avverso una sentenza che aveva accolto la domanda di condanna del dicastero al risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale patiti dal ricorrente in conseguenza dell'esposizione all'amianto, senza la detrazione degli importi già percepiti a titolo di equo indennizzo, in quanto aventi carattere previdenziale.

L'unica questione sottesa al giudizio di appello ha avuto ad oggetto l'applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, quale corollario delle norme sancite dall'art. 1223 c.c.

In generale, la *ratio* sottesa al principio è quella secondo cui la determinazione del danno risarcibile deve tenere conto di tutte le conseguenze dell'illecito, ivi comprese quelle eventualmente vantaggiose per il danneggiato; conseguentemente due sono – secondo il diritto vivente – i relativi presupposti: la diretta derivazione del vantaggio dall'illecito, sia esso contrattuale o extracontrattuale, e l'omogeneità di tale vantaggio rispetto al bene o all'interesse leso.

II.- La rimessione.

Con l'ordinanza in esame la quarta sezione ricostruisce i due orientamenti che si fronteggiano sul tema, richiamando compiutamente sia la giurisprudenza civile che quella amministrativa.

L'orientamento tradizionale e sin qui dominante (Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2009, n. 21897, in *Guida al diritto* 2009, 48, con nota di MARTINI), ritiene che il principio della *compensatio lucri cum damno* trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie.

In tale direzione si è sin qui espressa anche la prevalente opinione giurisprudenziale amministrativa (Cons. Stato, Ad. plen., 8 ottobre 2009, n. 5, in *Foro it.* 2011, III, 549, a tenore della quale *"la concessione dell'equo indennizzo al personale degli enti pubblici che abbia contratto una infermità per causa o concausa di servizio, ai sensi del d.P.R. 26 maggio 1976 n. 411, e il risarcimento del danno (patrimoniale o biologico) da parte del datore di lavoro pubblico che abbia omesso di tutelare l'integrità fisica del pubblico dipendente sono istituti fra loro compatibili e cumulabili; di conseguenza l'accertamento della dipendenza da causa di servizio non è pregiudiziale rispetto all'azione risarcitoria*").

L'orientamento più recente ed innovativo, si è affacciato nella giurisprudenza civile (cfr. risalendo nel tempo, Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2014, n. 13233, in *Foro it.*, 2014, I, 2064, con nota di PARDOLESI; sez. III, 13 giugno 2014, n. 13537, *id.* 2014, I, 2470, con nota di PARDOLESI; sez. III, ordinanza 5 marzo 2015, n. 4447, *id.*, 2015, I, 1204 con nota di PARDOLESI e in Nuova giur. civ., 2015, I, 1204, con nota di PALMENTOLA; sez. un., 30 giugno 2016, n. 13372, in *Foro it.*, 2016, I, 2711, con note di PARDOLESI e IZZO, che però non hanno affrontato la questione centrale in relazione alla quale erano state chiamate a pronunciare, cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza).

Esso ritiene che la diversità di presupposti fra le varie provvidenze indennitarie previste dal contratto o dalla legge ed il risarcimento del danno da illecito civile (sia esso contrattuale od extracontrattuale) non giustifica le conclusioni cui perviene l'orientamento tradizionale, in quanto l'oggettiva identità del fatto generatore e del pregiudizio che ambedue gli istituti vanno a riparare, ne esclude la cumulabilità.

Nella medesima ottica, l'ordinanza di rimessione richiama l'approccio, seguito di recente dalla stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 12 maggio 2017, n. 2, oggetto della News US in data 16 maggio 2017, ai cui riferimenti si rinvia), in relazione alla tematica *dell'aliunde perceptum vel percipiendum* dell'impresa che abbia proposto domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata aggiudicazione di un appalto pubblico. Tale ipotesi costituisce uno dei più tradizionali modi di declinazione del principio della *compensatio lucri cum damno* nel diritto amministrativo.